



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16/19

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	11	0

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Elezione dei membri della commissione elettorale comunale.

A VISTI GLI ARTICOLI DA 12° 18 del D.p.r. n. 223/1967, che dispongono:

Art. 12 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2° ⁽²¹⁾

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. ⁽¹⁹⁾
La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. ⁽²⁰⁾

(19) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, dall'art. 10, comma 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(20) Comma sostituito dall'art. 26, comma 3, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall'art. 10, comma 3, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 3-quinquies, comma 2, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(21) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6° ⁽²³⁾

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età ⁽²²⁾.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

(22) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(23) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10° ⁽²⁶⁾

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. ⁽²⁴⁾

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. ⁽²⁵⁾

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

(24) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(25) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(26) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 15 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11°, 12°, 13° e 14° ⁽²⁷⁾

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

(27) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 16 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13 ⁽²⁹⁾

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'*art. 8*, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente *art. 4*.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'*art. 4* per irreperibilità. ⁽²⁸⁾

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

(28) Comma così sostituito dall'*art. 7, L. 16 gennaio 1992, n. 15*.

(29) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Art. 17 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14

Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni adottate anche dai dissenzienti. ⁽³⁰⁾

(30) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 6, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 18 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14 ⁽³²⁾

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'*art. 16*, a presentarsi rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo *art. 20*.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario. ⁽³¹⁾

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

(31) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 7, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

In relazione:

- al disposto dell'articolo 12, primo comma, del T.U. Approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone testualmente:

“ (1° comma così :

modificato dall'articolo 26 della legge 24.11.200 n. 340;

sostituito dall'articolo 10 comma 2 della legge 21.12.2005 n. 270) “il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio Comunale”.

(2° comma così:

sostituito dall'articolo 26 legge 24.11.2000 n. 340;

sostituito dall'articolo 10 comma 2° della legge 21.12.2005 n. 270;

modificato dall'articolo 3-quinquies comma 2° del D.L. 03.01.2006 n. 1) *“La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da otto componenti effettivi e da 8 componenti supplenti negli altri comuni.”;*

- al combinato disposto dell'articolo 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006 n. 1 e dall'articolo 10 comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati nr. 10 Consiglieri comunali (oltre il Sindaco), deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di n. 3 consiglieri effettivi e n. 3 consiglieri supplenti.
- Per l'elezione, trova applicazione operativa l'articolo 13 del T.U: 20.03.1967 n. 223 che testualmente recita:
*“1. (Comma così sostituito dall’articolo 26 della legge 24.11.2000 n. 340) – Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti i Commissari supplenti”.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno 26 gennaio 2006, n. 6, con la quale, nel dare comunicazione dell'avvenuta approvazione definitiva della legge di conversione del D.L. 03.01.2006 n. 1, in corso di promulgazione, fra l'altro, si dispone:

“Pertanto, in tutti i Comuni nei quali sono assegnati sino a 50 consiglieri occorrerà procedere, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge di conversione del decreto legge n. 1 del 2006, all’elezione della commissione nella composizione prevista dalla modifica da ultimo introdotta.

Ciò vale ovviamente anche per i Comuni che abbiano provveduto alla costituzione o alla nuova elezione della commissione a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte in materia dalla legge n. 270 del 2005.

l’adeguamento alle nuove norme ha comportato e comporterà inevitabilmente uno slittamento temporale rispetto al termine fissato dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 270 del 2005 (30 gennaio 2006). Si richiama, peraltro, l’esigenza di porre in essere, nel più breve tempo possibile, gli adempimenti in questione, tenuto conto della imminente scadenza del procedimento elettorale.”;
dopo aver fornito i necessari ragguagli tecnico procedurali sulla forma e le modalità della votazione, nonché sulle funzioni della Commissione Elettorale Comunale per i Comuni minori <15.000 abitanti);

VISTO CHE *si procede alla votazione in forma palese, avente il Seguento risultato:*

Consiglieri presenti e votanti:	11
Consiglieri favorevoli	11
Consiglieri astenuti	0
Consiglieri contrari	0

QUINDI, con il risultato delle votazioni che precedono, il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di nominare la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

SINDACO PRO TEMPORE E MEMBRO DI DIRITTO : MARTINO GIOVANNI PIO VALDENASSI - SINDACO			
COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLENTI		
SALVIA Giacomo	COGO Paola		
MASINI Maria Angela	FINCO Alan Francesco		
SANTORO Francesco	PIZZO Eleonora		

Si dà atto che la minoranza è rappresentata dai Sigg.ri Consiglieri: Francesco SANTORO (membro effettivo) e PIZZO Eleonora (membro supplente).

Si dà atto che, ad eccezione della nomina degli scrutatori (non delegabile) le funzioni ai sensi di legge verranno ridelegate all'Ufficiale Elettorale, come previsto dalla legge 270/2005 e s.m.i.

La seduta si chiude con la discussione e l'approvazione del presente punto posto all'o.d.g.

Oggetto: Elezione dei membri della Commissione Elettorale Comunale.

PARERE: FAVOREVOLE

Frugarolo , lì 05/06/2019

Il Segretario dell'Ente

F.to Stefano Valerii

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 16.07.19 al 31.07.19

Frugarolo, li 16.07.19

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano